

Il Bambino Alienato.

La crisi della famiglia: i processi che generano l'alienazione del bambino

Avv. Alessia Meloni


“Un giurista deve-sottolineo deve- dedicare una cospicua parte del proprio tempo a cose che con il diritto, all'apparenza, non c'entrano nulla: leggere buoni romanzi, vedere buon cinema, anche buona televisione. Insomma nutrirsi di buone storie. Perché deve, si potrebbe legittimamente chiedere? Perché è l'arte del racconto a ricordarci come non esista una sola risposta di fronte ai dilemmi umani. Essi sono inevitabilmente ambigui. I personaggi dei buoni romanzi, dei buoni film, rappresentano i diversi punti di vista sul reale”

La misura del tempo, Gianrico Carofiglio

Bigenitorialità.

L'attenta analisi della crisi della famiglia manifesta come non esista una sola causa ed una sola risposta di fronte a quello che diviene un dilemma umano.

Crisi della famiglia è crisi della società.



È uno strappo del tessuto sociale, le cui conseguenze, nel lungo termine, si apprezzano sul piano delle dinamiche e dei valori sociali.

La tutela del minore è tutela della persona, è tutela di un soggetto che da adulto porterà nell'esperienza sociale il proprio vissuto.

Ed è questa la ragione per la quale nella crisi coniugale la tutela del minore acquista un'importanza prioritaria, perché, malgrado le inevitabili conseguenze della rottura di un equilibrio, venga garantita allo stesso una crescita serena ed equilibrata,


La Corte di Cassazione con l'ordinanza 9764/2019 torna sul tema dell'affidamento condiviso e sull'importanza che in tale ambito riveste il principio di bigenitorialità, in forza del quale il superiore interesse del minore viene tutelato dalla presenza di entrambi i genitori nella propria vita.

Tale garanzia è l'unica a garantire al minore in affidamento una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettivamente significative con entrambi i genitori, legati tra loro dal dovere di cooperare nell'assistenza, nell'educazione e nella istruzione della prole.

Nel caso in questione il padre lamentava la violazione del principio di bigenitorialità nella regolamentazione dell'affidamento condiviso, data la notevole differenza rispetto al trattamento riservato alla madre, genitore collocatario, quasi a tempo pieno.

Il Giudice di legittimità nell'analizzare la questione giuridica, sottesa al caso di specie, ha dapprima ricordato come l'autorità giudiziaria possa adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, data la loro natura di "recessivi" rispetto all'interesse preminente del minore.

La S. C. ha successivamente rimarcato il rilievo che in materia assume la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), la quale a presidio di una serena vita familiare, impone un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari in materia del diritto familiare e in diritto di affidamento, per tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori.



Tali restrizioni supplementari comportano invero il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore.

Anche la giurisprudenza europea, manifesta sensibilità in questa direzione, richiamando dunque le autorità nazionali ad adottare tutte quelle misure, ragionevolmente utili, per mantenere i legami tra genitore e figli nella premessa “che per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare e che le misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art.8 della Convenzione”.

Sul punto la giurisprudenza europea precisa ulteriormente che le misure interne che gli Stati possono adottare per garantire l’effettività della vita privata familiare non possono limitarsi al controllo che il bambino possa incontrare l’altro genitore, ma includono tutto quell’insieme di misure preparatorie, che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato con rapidità.

La Corte europea ha più volte rimarcato come il trascorrere del tempo possa avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e il genitore non convivente e come, di conseguenza, i giudici interni siano chiamati ad adottare provvedimenti idonei a neutralizzare tale pericolo.

(La S.C. ha rilevato, nel caso in esame, come il Giudice dell’impugnazione non avesse evidenziato le ragioni della indegnità o di incapacità del genitore a prendersi cura della figlia, mancando tra l’altro di apprezzare, avuto riguardo alla posizione del collocatario, che, tra i requisiti di idoneità genitoriale, rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita serena ed equilibrata e sana).